

L.R. 1/2015, art. 27, comma 1
L.R. 26/2015, art. 10

B.U.R. 5/4/2017, n. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2017, n. 069/Pres.

Regolamento per l'esercizio del controllo ispettivo di cui all'articolo 27, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa).

Modifiche approvate da:

DPRReg. 23/2/2023, n. 038/Pres. (B.U.R. 8/3/2023, n. 10).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Ambito di applicazione
Art. 3	Procedimento per l'esercizio del controllo
Art. 4	Attività di controllo
Art. 5	Universo di rilevazione
Art. 6	campionamento
Art. 7	Rinvio
Art. 8	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento è adottato, in ottemperanza all'articolo 27 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) e nell'ambito del sistema dei controlli interni dell'Amministrazione regionale, a fini di vigilanza sull'amministrazione del patrimonio regionale.

2. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dell'articolo 27, comma 2, della legge regionale 1/2015:

- a) le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo ispettivo di regolarità delle gestioni degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione;
- b) la percentuale delle gestioni da controllare per ogni tipologia di gestione;
- c) i criteri e le modalità per la scelta del campione.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il controllo ispettivo di cui al presente regolamento è esercitato sulle gestioni:

- a) degli agenti contabili della Regione incaricati della riscossione delle entrate, individuati con decreto di nomina dei Direttori dei servizi competenti;
- b) degli economisti della Regione individuati con decreto di nomina ai sensi del, dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 012 (Regolamento recante la disciplina della gestione economica della spesa di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi della Amministrazione regionale), che ricorrono al prelievo a mezzo buoni per effettuare pagamenti in contante;
- c) del Tesoriere Regionale, quale agente contabile incaricato della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese;
- d) degli agenti contabili incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese delle gestioni fuori bilancio;
- e) del Consegretario dei beni della Regione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2015 n. 225 (Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997));
- f) degli agenti contabili della Regione diversi da quelli di cui alle lettere da a) ad e) che abbiano il maneggio o la custodia di denaro o di valori di pertinenza dell'erario regionale.

2. Il presente regolamento si applica agli agenti contabili di cui al comma 1 che fanno capo alle strutture organizzative della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali.

3. Il controllo ispettivo di cui al presente regolamento si aggiunge e non sostituisce l'ordinaria attività di controllo o di vigilanza delle strutture organizzative della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali di appartenenza degli agenti contabili.

Art. 3

(Procedimento per l'esercizio del controllo)

1. L'ispezione è disposta, in forma scritta, dal Direttore del Servizio competente al controllo ispettivo di cui all'articolo 27, della legge regionale 1/2015, di seguito Servizio competente, con lettera di incarico che indica l'oggetto del controllo, i nominativi degli incaricati del controllo ispettivo ed il termine entro il quale è svolto l'accertamento.

2. La disposizione di effettuare l'ispezione, di cui al comma 1, costituisce avvio del procedimento.

3. Il controllo ispettivo avviene senza preavviso all'interessato e la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è differita al momento di svolgimento della ispezione mediante la sua materiale consegna all'agente contabile ispezionato.

4. Il controllo ispettivo è svolto da non meno di due incaricati, in presenza dei responsabili della gestione, nel rispetto delle regole in materia di sicurezza e riservatezza dei dati.

5. Il controllo ispettivo di cui al presente regolamento è effettuato con cadenza annuale e l'ispezione può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno.

6. Gli incaricati del controllo ispettivo preparano il controllo mediante la preventiva acquisizione della base informativa e cartolare necessaria per l'accertamento cui segue la verifica ispettiva che può essere sospesa se non riesce a concludersi nel corso della giornata lavorativa.

7. Il controllo ispettivo si conclude con la redazione da parte degli incaricati della ispezione di un verbale di ispezione nel quale sono riportati gli estremi della lettera d'incarico, il luogo, la data di inizio e la durata degli accertamenti, le generalità del soggetto ispezionato, le operazioni effettuate, l'esito del controllo ed è attestata l'esistenza o l'inesistenza del fatto verificato. Il verbale d'ispezione può essere eventualmente integrato da dichiarazioni rese dal soggetto sottoposto ad ispezione, da copie di documenti acquisiti, nonché dell'eventuale rifiuto di esibizione di documenti e dell'eventuale rifiuto del soggetto sottoposto ad ispezione di rispondere alle domande poste.

8. Il verbale di ispezione è sottoscritto in duplice copia dagli incaricati del controllo ispettivo e dal soggetto sottoposto ad ispezione; se il soggetto ispezionato rifiuta di apporre la firma, è fatta menzione nel verbale con l'indicazione dei motivi, se dichiarati.

9. Il verbale di ispezione è consegnato al soggetto sottoposto a ispezione seduta stante. Il Servizio competente trasmette per il seguito di competenza, entro sessanta giorni dallo svolgimento del controllo ispettivo, copia dei verbali di ispezione al Direttore del servizio di appartenenza del soggetto ispezionato e alla Direzione generale; ogni sei mesi, il Servizio competente trasmette copia dei verbali di ispezione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 4 (Attività di controllo)

1. L'attività di controllo ispettivo sulle gestioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 2, nonché sugli eventuali altri agenti contabili con maneggio di valori, ha per oggetto la verifica della corrispondenza delle scritture contabili e la regolarità della tenuta delle scritture contabili ed in particolare è rivolta:

- a) ad accertare la regolarità della tenuta dei registri e dei documenti contabili;
- b) a verificare la consistenza della cassa e/o dei valori e la sua corrispondenza con le scritture contabili medesime.

2. L'attività di controllo ispettivo sulle gestioni di cui alle lettere c) e d), del comma 1, dell'articolo 2, ha per oggetto la verifica della correttezza delle registrazioni di entrata e di uscita nonché, per la Tesoreria regionale, la verifica della correttezza delle operazioni connesse al deposito dei titoli.

3. L'attività di controllo ispettivo sulla gestione del Consegnatario di beni della Regione, nonché degli eventuali altri agenti contabili con maneggio di beni, consiste nella verifica della custodia e della conservazione fisica dei beni assegnati, nella verifica della loro corrispondenza all'inventario dei beni mobili regionali, nonché nella verifica della regolarità della tenuta dei registri, compresa la coincidenza dei dati riportati tra il tabulato inventariale e le schede di dotazione di stanza.

Art. 5 (Universo di rilevazione)

1. Ai fini della determinazione dell'universo di rilevazione per l'estrazione dei campioni di cui all' articolo 6, le strutture organizzative della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali, trasmettono al Servizio competente, annualmente, entro e non oltre il mese di gennaio, un elenco dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che appartengono alle proprie strutture rilevati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, che riporta i dati identificativi del soggetto, la sede di servizio, la tipologia della gestione, nonché gli estremi dell'eventuale decreto di nomina.

2. In caso di subentro e/o di cessazione, i dati identificativi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che assumono l'incarico sono comunicati al Servizio competente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 6
(Campionamento)

1. L'universo di rilevazione del campione per ciascuna delle gestioni degli agenti contabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché degli eventuali altri agenti contabili con maneggio di valori, è costituito dall'insieme delle gestioni degli agenti contabili che risultano dagli elenchi di cui all'articolo 5, comma 1, suddiviso in quattro strati secondo i seguenti criteri:

- a) le gestioni degli agenti contabili che hanno assunto l'incarico nel corso dell'esercizio di svolgimento del controllo ispettivo o nel corso dell'esercizio precedente a quello di svolgimento del controllo;
- b) le gestioni che, nel corso dell'esercizio precedente a quello in esame, sono risultate, all'esito del controllo ispettivo, irregolari;
- c) le gestioni degli agenti contabili non assoggettate a campionamento negli ultimi due anni;
- d) le gestioni che risultano sottraendo dall'universo di rilevazione complessivamente inteso di cui al comma 1, la popolazione individuata negli strati a), b) e c);

2. Il numero delle gestioni degli agenti contabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), da sottoporre a controllo ispettivo, è pari al trenta per cento degli elementi per ciascuno degli stati determinati ai sensi del comma 1, selezionati con estrazione casuale semplice, con arrotondamento matematico¹.

3. Le operazioni di estrazione sono effettuate secondo l'ordine individuato al comma 1 a partire dallo strato di cui alla lettera a); qualora gli strati dovessero sovrapporsi, non si considerano ai fini della estrazione gli elementi già estratti negli strati precedenti.

4. La gestione dell'agente contabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è sempre sottoposta a controllo ispettivo annuale.

5. L'universo di rilevazione del campione delle gestioni degli agenti contabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), è costituito dall'insieme di tutte le gestioni degli agenti contabili che risultano dagli elenchi di cui all'articolo 5, comma 1, suddiviso in quattro strati secondo i seguenti criteri:

- a) le gestioni degli agenti contabili che hanno assunto l'incarico nel corso dell'esercizio di svolgimento del controllo ispettivo o degli agenti contabili succedutisi nel corso dell'esercizio finanziario in esame;

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/2/2023, n. 038/Pres. (B.U.R. 8/3/2023, n. 10).

- b) le gestioni che, nel corso dell'esercizio precedente a quello in esame, sono risultate, all'esito del controllo ispettivo, irregolari;
- c) le gestioni degli agenti contabili non assoggettate a campionamento negli ultimi due anni;
- d) le gestioni che risultano sottraendo dall'universo di rilevazione complessivamente inteso di cui al comma 5, la popolazione individuata negli strati a), b) e c).

6. Il numero delle gestioni degli agenti contabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), da sottoporre a controllo ispettivo, è pari al dieci per cento degli elementi per ciascuno degli stati determinati ai sensi del comma 5, selezionati con estrazione casuale semplice, con arrotondamento matematico².

7. Le operazioni di estrazione sono effettuate secondo l'ordine individuato al comma 5, a partire dallo strato di cui alla lettera a); qualora gli strati dovessero sovrapporsi, non si considerano ai fini della estrazione, gli elementi già estratti negli strati precedenti.

8. Nell'ambito dei servizi sottoposti a controllo ispettivo con riferimento alle gestioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), sono selezionate per essere sottoposte a controllo ispettivo, con estrazione casuale semplice, tre operazioni di riscossione e tre operazioni di pagamento, nonché per la Tesoreria regionale, due operazioni di deposito di titoli. La scelta del campione è effettuata sulla base dei dati rilevati il giorno precedente a quello di svolgimento del controllo ispettivo. Il numero di operazioni selezionate a campione può essere elevato dagli ispettori per ragioni di opportunità.

9. L'universo di rilevazione del campione della gestione del Consegretario e degli altri agenti contabili con maneggio di beni, è costituito dall'insieme delle gestioni dei Viceconsegnatari che risultano dagli elenchi di cui all'articolo 5, comma 1, suddiviso in quattro strati secondo i seguenti criteri:

- a) le gestioni dei Viceconsegnatari che hanno assunto l'incarico nel corso dell'esercizio di svolgimento del controllo ispettivo o nel corso dell'esercizio precedente a quello di svolgimento del controllo;
- b) le gestioni che, nel corso dell'esercizio precedente a quello in esame, sono risultate, all'esito del controllo ispettivo, irregolari;
- c) le gestioni non assoggettate a campionamento negli ultimi due anni;
- d) le gestioni che risultano sottraendo dall'universo di rilevazione complessivamente inteso di cui al comma 9, la popolazione individuata negli strati a), b) e c).

10. Il numero delle gestioni dei Viceconsegnatari e degli altri agenti contabili con maneggio di beni, da sottoporre a controllo ispettivo, è pari al cinque per cento degli elementi per ciascuno degli stati determinati ai sensi del comma 9, selezionati con estrazione casuale semplice, con arrotondamento matematico³.

² Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 23/2/2023, n. 038/Pres. (B.U.R. 8/3/2023, n. 10).

³ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. c), DPRReg. 23/2/2023, n. 038/Pres. (B.U.R. 8/3/2023, n. 10).

11. Le operazioni di estrazione sono effettuate secondo l'ordine individuato al comma 9, a partire dallo strato di cui alla lettera a); qualora gli strati dovessero sovrapporsi, non si considerano ai fini della estrazione, gli elementi già estratti negli strati precedenti.

12. La consistenza dei beni delle gestioni di cui al comma 9, sottoposta a verifica, si quantifica in un numero massimo di cento beni collocati al massimo in dieci locali. Qualora i beni assegnati al Viceconsegnatario siano numericamente inferiori a cento, si procede al controllo della totalità dei beni stessi. Qualora i beni assegnati al Viceconsegnatario siano numericamente superiori a cento, la selezione dei beni da sottoporre a verifica è effettuata individuando, con campionamento casuale, i dieci locali da sottoporre a controllo; se i beni contenuti nei dieci locali individuati sono comunque superiori a cento, si procede all'individuazione dei beni da sottoporre a verifica, selezionandoli in ordine di valore decrescente sulla base del valore contabile degli stessi ed in maniera proporzionale alla loro consistenza per categoria e per stanza, desunto dal tabulato inventariale.

13. Per la determinazione dei beni da sottoporre a verifica, si escludono i beni iscritti nel registro di carico e scarico.

14. Annualmente, entro il mese di maggio, il Direttore del Servizio competente adotta, con proprio decreto, i campionamenti delle gestioni da sottoporre a controllo ispettivo.

Art. 7

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa applicabile, e in particolare alle disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000, a quelle da essa richiamate e alla normativa in materia di contabilità pubblica.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.